

IL TESTAMENTO

L'atto di manifestare la propria volontà, in forma naturale e di civile previdenza nei confronti dei propri familiari e della società viene chiamato **TESTAMENTO**. Gli eredi ricevono la massa ereditaria secondo quanto disposto nel testamento: in mancanza di questo, secondo quanto stabilito per legge (successione legittima).

Per testamento si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio, nel caso di presenza tra gli eredi di **FIGLI** (o loro discendenti), **CONIUGE** o **ASCENDENTI** (per questi ultimi solo nel caso che il testatore non abbia discendenti).

C'è sempre una quota di cui il testatore può disporre come desidera, la cosiddetta "*disponibile*". Coloro i quali hanno diritto ad una quota del patrimonio sono definiti "*legittimari*".

Si riportano *alcune informazioni utili per la redazione di un testamento*.

CHI PUO' EFFETTUARE UN TESTAMENTO

Coloro i quali intendono regolare la propria successione secondo una precisa e specifica volontà, possono farlo redigendo un testamento. In questo caso si ha la successione testamentaria.

Il testamento è l'atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni (o di parte di essi). *Tutti* possono disporre dei propri beni per testamento, ad esclusione di chi sia stato espressamente dichiarato *incapace* dalla legge.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se una persona non esprime alcuna volontà mediante testamento, i suoi eredi sono individuati dalla legge. In questo caso si ha la successione legittima. Il Codice civile elenca una serie di soggetti ("*eredi legittimi*") che subentrano nell'eredità, (il coniuge, i figli e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, (se mancano o rinunciano) a quelli di sesto grado.

SUCCESSIONE CONTEMPORANEAMENTE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA

Nel caso in cui il testamento contiene disposizioni relative solo ad una parte dei beni di proprietà del defunto, la successione sarà regolata:

- dal testamento solo per i beni chiaramente indicati nel testamento stesso;
- secondo la successione legittima per tutti gli altri beni non specificati ma presenti nella massa ereditaria.

Le forme più diffuse di testamento sono:

TESTAMENTO OLOGRAFO

Per redigere detta tipologia di testamento occorre un qualunque foglio sul quale si devono scrivere *di proprio pugno (INTERAMENTE A MANO SENZA L'INTERVENTO DI MEZZI MECCANICI)*, le proprie intenzioni e disposizioni; il testamento (per essere valido) deve contenere in modo leggibile la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome).

Poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto, è opportuno custodirlo in posto sicuro, eventualmente stendendo due originali: una copia può essere depositata presso una persona

di fiducia.

Nell'eventualità di redazione di un nuovo (successivo) testamento, è opportuno scrivere sempre: "*... si revocano il/i testamento/i precedente/i*")

TESTAMENTO PUBBLICO

Colui che "*intende fare un testamento*", in presenza di *due testimoni* dichiara al Notaio prescelto le sue volontà, le quali vengono scritte a cura dal notaio stesso, il quale provvede a conservare il testamento nei propri atti.

MODIFICA DEL TESTAMENTO

In qualsiasi momento il testamento può essere annullato o modificato o revocato; *è comunque valido sempre quello redatto per ultimo, in data più recente.*

Un testamento effettuato in forma olografa può essere sostituito con uno fatto in forma pubblico ed anche viceversa.

Eventuali modifiche che si intendono apporre ad un testamento olografo, anche se marginali, devono essere sempre scritte di proprio pugno, con data chiara ed ancora sottoscritte.

REVOCA

Fino a quando non viene revocato, il testamento rimane sempre valido: la revoca deve essere fatta espressamente ed in forma chiara, non implicita.

EREDE è colui a cui le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede (sia se comprendono tutti i beni sia per una parte di essi).

LEGATARIO. Si tratta del beneficiario di una particolare disposizione testamentaria, cioè che attribuisce singoli beni, proprietà o diritti (art. 649 C.C. e succ.).

ESECUTORE TESTAMENTARIO

In caso di situazioni particolarmente complesse, è certamente una figura utile, pur non essendo obbligatorio nominarlo. È colui che deve curare che siano eseguite con precisione le disposizioni di ultima volontà del defunto. L'esecutore testamentario è individuato dal defunto nel testamento *tra le persone di sua fiducia*, e può essere anche un erede o un legatario.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

Viene fatta a cura di un notaio incaricato dagli eredi, ed a seguito (alla presenza di due testimoni) si procede alla sua pubblicazione, redigendo apposito verbale nel quale viene descritto lo stato del testamento e riprodotto il suo contenuto.

Successivamente alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, il notaio trasmette una copia alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

ATTENZIONE

I contenuti informativi che precedono, sono da considerarsi di carattere generale e non possono sostituire la consulenza specifica di un professionista.

Si consiglia quindi di rivolgersi sempre al notaio di fiducia per un approfondito parere sul proprio testamento in funzione della propria situazione familiare e patrimoniale.